



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Città Metropolitana di Milano

Via Viquarterio, n. 1 – 20072 Pieve Emanuele - Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156 - Tel.:02 907881-
sito: www.comune.pieveemanuele.mi.it PEC: protocollo.pieveemanuele@legalmail.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37 del 11/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERIL PERIODO 2022-2025 PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 363/2021 NUOVO METODO REGOLATORIO (MTR-2) E RELATIVE TARIFFE

L'anno duemilaventidue, addì undici del mese di Aprile a partire dalle ore 20:30 , nella Sala Consiliare di Via Viquarterio n.1 , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica e ordinaria di seconda convocazione.

Presidente del Consiglio comunale: Pierluigi Costanzo

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario comunale Dott. Marco Cantoni.

Intervengono:

N	Nome	Qualifica	P	A	N	Nome	Qualifica	P	A
1	FESTA PAOLO	Sindaco	X		10	MAZZUOCCOLO MARGHERITA ALMERINDA	Consigliere	X	
2	COSTANZO PIERLUIGI	Presidente del Consiglio	X		11	ALFANO PASQUALE	Consigliere	X	
3	ROGLIANI ANTONIO	Consigliere	X		12	MURATORI MILDRED	Consigliere	X	
4	DIONISIO VALENTINA	Consigliere	X		13	ESPOSITO PIETRO	Consigliere	X	
5	PAOLETTI ERMINIA MARIA	Consigliere	X		14	PRATO GIUSEPPE	Consigliere		G
6	RAPPOCCIOLO GIOVANNI	Consigliere	X		15	ZUCO GIOVANNA	Consigliere		G
7	CALABRESE VINCENZO	Consigliere		G	16	PRENCIPE CARLA	Consigliere		X
8	MIOTTI ANDREA CORRADO	Consigliere	X		17	GALDIERO GIUSEPPE	Consigliere		X
9	BALZANO MICHELINA	Consigliere	X						

PRESENTI: 12 ASSENTI: 5

Scrutatori designati dal Presidente: Rogliani Antonio, Rappocciolo Giovanni, Muratori Mildred.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERIL PERIODO 2022-2025 PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 363/2021 NUOVO METODO REGOLATORIO (MTR-2) E RELATIVE TARIFFE

Il presente verbale viene redatto a norma dell'art. 62 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale. Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione audio mediante sistema digitale dedicato.

Si dà atto che il consigliere comunale Pietro Esposito risulta presente dalle ore 21.00.

Relazione sull'argomento l'assessore al Bilancio Andrea Corrado Miotti che presenta la Relazione di validazione del Piano Economico Finanziario del Servizio di gestione rifiuti del Comune di Pieve Emanuele e chiede che venga allegata alla presente deliberazione.

Il Presidente dà atto che la Relazione di validazione al Piano Economico Finanziario presentata dall'assessore Miotti viene messa agli atti del Consiglio e allegata alla presente deliberazione.

Intervengono:

- la consigliera Muratori;
- l'assessore al Bilancio Andrea Corrado Miotti;
- la consigliera Mazzuoccolo

Al termine della discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'ad. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n.

205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'ad. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell'ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2017 e 2018;

Considerato che dopo il primo periodo regolatorio 2020-2021, l'Autorità di regolazione (ARERA) ha approvato con deliberazione n. 363/2021 il nuovo metodo regolatorio (MTR-2), riguardante il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore rifiuti, valido dal 2022 al 2025.

Il nuovo metodo prevede in particolare:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025, per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- la predisposizione di un piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
- l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari, sulla base delle indicazioni metodologiche di ARERA;
- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

L'art. 7 della deliberazione n. 363/2021 nel definire la procedura di approvazione del PEF ha continuato a prevedere la validazione dei piani finanziari da parte dell'Ente territorialmente competente, a cui il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento.

Fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, gli ETC validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e concerne almeno la verifica dei seguenti aspetti:

- a) coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) l'equilibrio economico finanziario del gestore.

L'Ente territorialmente competente (ETC) è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente (COMUNI).

L'ETC è il soggetto preposto alla validazione del PEF e deve presentare adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale. Nel contesto italiano, numerosi Comuni rivestono contemporaneamente sia il ruolo di ETC che di GESTORE con un'evidente criticità rispetto al requisito di terzietà richiesto per la validazione.

Vista la situazione del contesto italiano – sia con riferimento all'effettiva operatività delle Autorità d'Ambito che alla non infrequente situazione in cui i Comuni sono contemporaneamente ETC e Gestori – durante il precedente periodo regolatorio (2020-2021), l'Autorità era intervenuta con la deliberazione 57/2020 che ora risulta ripresa nei contenuti dall'art. 28 dell'allegato A alla delibera n. 363/2021 che recita *“Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.”*

La suddetta previsione non ha risolto le criticità avanzate dagli enti – soprattutto medio piccoli – considerato che spesso l'Ente non dispone di una struttura organizzativa adeguata per garantire il rispetto del requisito di terzietà del soggetto validatore.;

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che nel caso del Comune di Pieve Emanuele l'Ente di governo dell'Ambito, istituito ai sensi dell'ad. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito;

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019" pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che nel 2020 per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune:

Visto lo schema di piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, (di cui all'allegato a) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto)

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati acquisiti agli atti d'ufficio

Vista la relazione tecnica che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (di cui all'allegato b) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto)

Considerato quindi necessario approvare il piano tariffario TARI 2020, di cui all'allegato c) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e contestualmente le correlate tariffe di cui all'allegato d) che costituisce parte integrante e sostanziale nonché la scontistica per chiusura forzata causa covid 19, allegato e)

Ritenuto per quanto sopra di confermare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi previa validazione a mezzo società specializzata all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

PRESO ATTO DELLA votazione effettuata nei modi di legge, il cui risultato è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario comunale e degli scrutatori :

consiglieri presenti:	12	Festa, Costanzo, Rogliani, Dionisio, Paoletti, Rappocciolo, Miotti, Balzano, Mazzuocolo, Alfano, Esposito e Muratori
assenti:	5	Calabrese, Prato, Zuco, Prencipe e Galdiero
votanti:	11	
Voti favorevoli:	11	Festa, Costanzo, Rogliani, Dionisio, Paoletti, Rappocciolo, Miotti, Balzano, Mazzuocolo, Alfano e Esposito
Voti contrari:	=	
Astenuti:	1	Muratori

DELIBERA

1. Di approvare il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025 predisposto ai sensi della deliberazione n. 363/2021 nuovo metodo regolatorio (MTR-2), riguardante il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore rifiuti, valido dal 2022 al 2025 dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, corredato dalla relazione tecnica che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti (di cui all'allegato a) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto)
2. Di approvare la relazione di accompagnamento al PEF 2022- 2025 gestione rifiuti urbani pervenuta da un professionista terzo. (allegato b)
3. Di approvare il piano tariffario TARI 2022 -2023 di cui all'allegato c) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, fatte salve le opportune verifiche in ordine alla congruità della previsioni;
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Graziano Cireddu e che lo stesso ha dichiarato che non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
5. di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione previa validazione a mezzo società specializzata;
6. Di dare atto ai sensi dell'art.3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R della Regione Lombardia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni

dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 1199/71”;

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m. ei.

PRESO ATTO DELLA votazione effettuata nei modi di legge, il cui risultato è stato proclamato dal Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario comunale e degli scrutatori :

consiglieri presenti:	12	Festa, Costanzo, Rogliani, Dionisio, Paoletti, Rappocciolo, Miotti, Balzano, Mazzuoccolo, Alfano, Esposito e Muratori
assenti:	5	Calabrese, Prato, Zuco, Prencipe e Galdiero
votanti:	11	
Voti favorevoli:	11	Festa, Costanzo, Rogliani, Dionisio, Paoletti, Rappocciolo, Miotti, Balzano, Mazzuoccolo, Alfano e Esposito
Voti contrari:	=	
Astenuti:	1	Muratori

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Concluse le votazioni il Presidente annuncia che il prossimo Consiglio comunale, sarà convocato per il 29 aprile, (già periodo elettorale) per l'approvazione del Rendiconto della Gestione anno 2021.

Interviene il Sindaco per precisare che il Consuntivo 2021, è stato approvato e trasmesso ai consiglieri comunali 20 giorni prima, come prevede il Regolamento, e che il 29 aprile è la data prevista per la convocazione del Consiglio comunale. L'approvazione del Rendiconto della Gestione entro il 30 aprile, è un adempimento obbligatorio e tassativo previsto per legge.

Il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 21.34.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente del Consiglio
Pierluigi Costanzo

Il Vice Segretario comunale
Dott. Marco Cantoni

(atto sottoscritto digitalmente)